

Legge regionale 23 aprile 2007 , n. 9 - TESTO VIGENTE dal 10/08/2024

Norme in materia di risorse forestali.

Art. 60

(Raccolta di specie non elencate nel regolamento)

1. Per le specie della flora diverse da quelle tutelate ai sensi dell'articolo 59, comma 1, è consentita la raccolta secondo i quantitativi e le modalità stabiliti dal regolamento sulla flora e fauna.